

## Seminario formativo

# La legge sulle donazioni “+DAI-VERSI”

*Una strada tracciata ma ancora da completare*

Venerdì 2 Dicembre 2005

*A cura dell'Area Consulenza del Cesvov in collaborazione con Cristina Buzzetti – Dottore Commercialista in Varese*

La legge sulle  
donazioni

+DAI-VERSI

## Riferimenti normativi

Legge 80 del 14/05/2005, il c.d. decreto  
competitività (art. 14 D.L. 35/2005)

e

Circolare dell'Agencia delle Entrate 39/E  
del 19/08/2005

La legge sulle  
donazioni

+DAI-VERSI

Cosa introduce ?

Novità in tema di **erogazioni liberali** nei confronti delle **Onlus** e delle **Associazioni di Promozione Sociale**

Nuovo regime di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro e in natura

## Comma 1 Art. 14 DL. 35

Sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore le erogazioni liberali, con i seguenti limiti:

- **limite del 10%** del reddito complessivo dichiarato
- e comunque nella **misura massima di €70.000 annui**

## Soggetti beneficiari delle deduzioni

I soggetti beneficiari delle deduzioni  
possono essere:

- **persone fisiche** soggette a Irpef
- **enti soggetti all'Ires** (enti commerciali e non commerciali)

## Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali

### Secondo l'elencazione tassativa

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali possono essere:

- tutte **le Onlus** (sia di diritto, che di opzione, che parziali)
- Le **Associazioni di Promozione Sociale** iscritte al registro nazionale ex-L.383/2000 (compresi i loro livelli territoriali e i circoli affiliati)
- Le **fondazioni e le associazioni riconosciute che si occupano di tutela dei beni di interesse artistico** ex-DLgs.42/2004

## Limiti delle erogazioni liberali

### Alcuni esempi di importi massimi deducibili:

**Caso 1** Reddito complessivo annuo: € 700.000  
Importo max deducibile: €700.000x10%= **€ 70.000**

**Caso 2** Reddito complessivo annuo: € 500.000  
Importo max deducibile: €500.000x10%= **€ 50.000**

**Caso 3** Reddito complessivo annuo: € 1.000.000  
Importo max deducibile: €1.000.000x10%= ~~€100.000~~  
**€70.000**

## Modalità di erogazione della liberalità in denaro

In analogia a quanto previsto per le erogazioni alle Onlus, affinché venga riconosciuto il beneficio fiscale, il versamento deve avvenire avvalendosi del circuito bancario o postale e cioè:

Assegni bancari e circolari, bonifici bancari,

Assegni bancari e circolari,

Versamenti su c/c postale

Oggetto  
dell'erogazione

Oltre al **denaro**, possono essere  
oggetto dell'erogazione liberale anche i  
**beni in natura.**

Oggetto  
dell'erogazione

## BENI IN NATURA

I beni in natura non sono i servizi !

Per rispettare i limiti imposti dalla norma, dovrà essere considerato il valore normale del bene in natura oggetto di donazione (Art. 9 c. 3 del TUIR).

Oggetto  
dell'erogazione

BENI IN NATURA

Se non sono applicabili criteri oggettivi per stabilire il valore (ad es.: opere d'arte) si dovrà ricorrere alla **stima di un perito.**

E' **cura del donante** acquisire tutta la **documentazione comprovante il valore** della donazione, oltre che conservare e produrre **la ricevuta dell'associazione**, con l'indicazione analitica dei beni donati e del loro valore.

Gli obblighi  
contabili da parte  
dell'associazione

L'associazione beneficiaria deve:

1° **tenere le scritture** che rappresentino con completezza e analiticità le operazioni contabili

2° **redigere**, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, **un apposito documento** che rappresenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria

## Gli obblighi contabili da parte dell'associazione

Le scritture contabili, **per essere complete** devono contenere le seguenti informazioni: numero d'ordine, data , natura dell'operazione , valore , modalità di versamento , soggetti coinvolti.

Le scritture contabili **per essere analitiche** devono essere eseguite singolarmente e mai raggruppate.

Il documento da redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio

Deve essere **rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.**

Può avere la forma di un vero e proprio bilancio con **stato patrimoniale e rendiconto gestionale.**

Oltre a ciò dovrebbe avere allegata una **relazione sulla gestione** che sia esplicativa delle voci di bilancio.

## Gli obblighi contabili da parte dell'associazione

Attenzione:

Questi obblighi sono imposti a tutti, a prescindere dalla loro natura giuridica e dalle dimensioni reddituali dell'ente.

Rimangono comunque fermi tutti gli altri obblighi contabili previsti da altre disposizioni fiscali per le Onlus.

## Divieto di cumulo dei benefici fiscali

La +DAI-VERSI **non ha abrogato precedenti disposizioni** di legge in materia di benefici fiscali per le erogazioni liberali.

Chi deduce l'erogazione liberale può avvalersi delle norma più conveniente, ma **non potrà mai cumulare i benefici che derivano da analoghe leggi.**

## Alcuni esempi

### Per le persone fisiche

#### Esempio 1

Persona fisica con reddito imponibile di  
€ 20.000 che effettua erogazione  
liberale a Onlus di € 1.000. Può  
scegliere fra:

In base al regime TUIR: detrazione del  
19% su € 1.000 = **€ 190**

In base alla nuova legge: deduzione  
fino al 10% del reddito =  
 $€1.000 \times 23\% (\text{aliq. base}) = \mathbf{€ 230}$

## Alcuni esempi

### Per le persone fisiche

#### Esempio 2

Persona fisica con reddito imponibile di € 40.000 che effettua erogazione liberale a Onlus di € 3.000. Può scegliere fra:

In base al regime TUIR: detrazione del 19% su max € 2.065,83 = **€ 392,51**

In base alla nuova legge: deduzione fino al 10% del reddito = €3.000 x 39% (aliquota marginale) = **€ 1.170**

Alcuni esempi

Per le persone  
fisiche

Conclusioni:

Con il nuovo regime di deduzione, il beneficio fiscale sarà in funzione dell'importo della donazione e dell'aliquota marginale del contribuente, pertanto, **aumenta la convenienza all'aumentare del reddito.**

PER I SOGGETTI IRPEF: EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS E APS

	<b>Art. 15 TUIR</b>	<b>Art. 14 DL 35/2005</b>
<b>Tipo di erogazione</b>	in denaro	in denaro e in natura
<b>Tipo di agevolazione</b>	Detrazione	Deduzione
<b>Limite massimo</b>	€ 2.065,83 all'anno	10% del reddito e comunque fino a € 70.000 all'anno
<b>Modalità di erogazione</b>	Versamento secondo determinate modalità, ad esempio: banca, posta, assegno	Versamento secondo determinate modalità, ad esempio: banca, posta, assegno
<b>Condizione</b>	Nessuna condizione particolare	Il soggetto che riceve deve: a) tenere scritture contabili in grado di rappresentare con completezza e analiticità le operazioni; b) redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un documento che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria

## Alcuni esempi

### Per i soggetti Ires

#### Esempio 1:

SRL con reddito fiscale di € 4.000.000, dona € 100.000. Può scegliere fra:

Il regime Tuir: deduzione per un importo < €2.065,83 o al 2% del reddito, può dedurre € 80.000, con risparmio fiscale **€ 26.400**

Nuovo regime: deduzione fino al 10% del reddito e max € 70.000, con risparmio fiscale di **€ 23.100**

## Alcuni esempi

### Per i soggetti Ires

#### Esempio 2:

SRL con reddito fiscale di € 100.000, dona € 10.000. Può scegliere fra:

**Il regime Tuir:** deduzione per un importo < €2.065,83 o al 2% del reddito, può dedurre € 2.000, con risparmio fiscale € 660

**Nuovo regime:** deduzione fino al 10% del reddito e potrà dedurre intera donazione, con risparmio fiscale di € 3.300

Alcuni esempi

Per i soggetti Ires

Conclusioni:

Il **nuovo regime** di deduzione risulta conveniente in una **fascia media di reddito**, mentre **il vecchio regime previsto al Tuir** risulta più conveniente per **redditi pari a zero o negativi o superiori a € 3.500.000** (perché non prevede limiti massimi di deducibilità)

## EROGAZIONI DEDUCIBILI A ONLUS: VECCHIA E NUOVA NORMATIVA A CONFRONTO

<b>Soglie di reddito</b>	<b>Imprese D.Lgs. 460/97 Valore maggiore tra 2% e € 2.065,83</b>	<b>Imprese e persone fisiche D.L. 35/05 Valore minore tra 10% e € 70.000</b>
Zero o negativo	€ 2.065,83	zero
Da zero a € 20.658,28	€ 2.065,83 (erogazione massima deducibile)	Da 0 a € 2.065,83
Da € 20.568,28 a € 103.291,38	€ 2.065,83 (erogazione massima deducibile)	Da € 2.065,83 a € 10.329,13
Da € 103.291,38 a € 700.000	Da € 2.065,83 a € 14.000	Da € 10.329,13 a € 70.000
Da € 700.000 a € 3.500.00	Da € 14.000 a € 70.000	€ 70.000 (erogazione massima deducibile)
Superiore a € 3.500.000	Da € 70.000 in su	€ 70.000 (erogazione massima deducibile)

## ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE: EROGAZIONI DEDUCIBILI

<b>Soglie di reddito</b>	<b>Imprese L. 383/00 Valore maggiore tra 2% e € 1.549,37</b>	<b>Imprese e persone fisiche D.L. 35/05 Valore minore tra 10% e € 70.000</b>
Zero o negativo	€ 1.549,37	zero
Da zero a € 15.439,71	€ 1.549,37 (erogazione massima deducibile)	Da 0 a € 1.549,37
Da € 15.439,71 a € 77.468,50	€ 1.549,37 (erogazione massima deducibile)	Da € 1.549,37 a € 7.746,85
Da € 77.468,50 a € 700.000	Da € 1.549,37 a € 14.000	Da € 7.746,85 a € 70.000
Da € 700.000 a € 3.500.00	Da € 14.000 a € 70.000	€ 70.000 (erogazione massima deducibile)
Superiore a € 3.500.000	Da € 70.000 in su	€ 70.000 (erogazione massima deducibile)

## Sanzioni

Se il donante usufruisce indebitamente di un vantaggio fiscale per **carezza del requisito soggettivo** (dell'associazione che non è Onlus, ad esempio) **o del requisito oggettivo** (rispetto dei limiti quantitativi, ad esempio) è prevista una sanzione per "infedeltà della dichiarazione" (che già può variare dal 100% al 200% della maggiore imposta liquidata), maggiorata del 200%

## Sanzioni

La **maggiorazione non è applicabile**  
in caso di mancato rispetto degli  
**obblighi contabili** da parte dell'ente  
che riceve l'erogazione.

## Sanzioni

E' previsto un **regime di solidarietà** per le maggiori imposte accertate e sanzioni dovute qualora la deduzione dovesse risultare indebita in ragione dell'**insussistenza** in capo all'ente beneficiario dell'erogazione dei **caratteri solidaristici e sociali** dichiarati nelle comunicazioni rivolte al pubblico o rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità.

Entrata in vigore

**In generale per tutte le erogazioni liberali: 17 marzo 2005**

Per le fondazioni e le associazioni che promuovono i beni di interesse storico:  
17 maggio 2005

Per le fondazioni e le associazioni di ricerca: all'emanazione di apposito decreto



CESVOV – Centro  
di Servizi per il  
Volontariato della  
provincia di Varese

Varese - viale Sant'Antonio n° 5

**Per appuntamenti:** Tel. 0332 831601

Fax 0332 834980

E-mail [varese@cesvov.it](mailto:varese@cesvov.it)

**Apertura:** martedì 10-13 / mercoledì e  
venerdì 14.30-18.30 / venerdì 14.30-  
18.30 / sabato 9-13